



COMUNEDISERRE

(PROVINCIA DI SALERNO)

ORDINANZA n. 03 del 13/05/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza, igiene e sanità -rivolta alla generalità dei cittadini – per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 29 – 30 -31-32 - 33 del codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), per esecuzione di attività su aree private relativamente a: sfalcio, pulitura e taglio erba, regolazione e sagomatura, da eseguirsi in particolare su siepi e alberature, aree, terreni, giardini e scarpate prospicienti aree e viabilità pubbliche e/o di uso pubblico; opere di escavazione, profilatura, ricalcatura, spurgo e pulizia fossi e/o canali di scolo

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di mantenere costantemente le condizioni di sicurezza e pubblica incolumità degli utenti della strada e, pertanto, che trovino applicazione le norme di cui agli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992;

Preso atto che l'art. 29 richiamato stabilisce l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Preso atto che l'art. 30 richiamato stabilisce i proprietari di fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono conservarli in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze;

Preso atto che l'art. 31 richiamato stabilisce che i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in istato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, con obbligo di realizzare le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

Preso atto che l'art. 32 richiamato stabilisce che coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e che l'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale nè comunque intersechino questa e le sue pertinenze;

Preso atto che l'art. 33 richiamato dispone che i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico

idonee a impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990;

Visto l'art. 50, comma 5, e l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.; Vista la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.; Visti gli articoli n. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

ORDINA

Ai proprietari di immobili e fondi finitimi con le strade pubbliche e private di uso pubblico e agli utenti di canali artificiali, di procedere, entro giorni dieci (10) dalla pubblicazione della presente ordinanza, agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1,2,3,4,5, che dovranno essere comunque tutti effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi;

- 1) Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti e che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nella vicinanza delle abitazioni, ed in particolare, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 3) Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 5) Escavazione, profilatura, ricalcatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

I proprietari e gli altri soggetti tenuti dovranno inoltre eseguire quanto d'obbligo a mente delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Con avviso che, in caso di inosservanza, questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procederà di ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n.' 285 e s. m. i. (Nuovo Codice della Strada) e art. n. 21 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s. m. i. (Regolamento di esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato, che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che dovessero essere sostenute da questa Amministrazione.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, inoltre, la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di SALERNO nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Che i contravventori alla presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da € 169,00 ad € 680,00, ai sensi del disposto degli artt. 29, 31, 32 e 33 del d. lgs. n. 285/1992, e da € 422,00 a € 1.697,00, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 285/1992;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Serre, sul sito internet istituzionale, affissa al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, cui la presente sarà trasmessa, provvederanno a verificarne l'applicazione.

Dalla Residenza Municipale, 13.05.2024

Il Sindaco

Antonio OPRAMOLLA